

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 22 dicembre 2022)

Relatore di maggioranza: NICOLA BAIOCCHI

Relatore di minoranza: LUCA SANTARELLI

Testo unificato:

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 MAGGIO 2012, N. 13 (RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 "NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI")
E 7 FEBBRAIO 2019, N. 2 (DISPOSIZIONI PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO) E 2 SETTEMBRE 1997, N. 57 (ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI)

sulle proposte di legge:

N. 96

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Bilò

presentata in data 9 febbraio 2022

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 MAGGIO 2012, N. 13 (RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 "NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI") E 7 FEBBRAIO 2019, N. 2 (DISPOSIZIONI PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO)

- N. 97** a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Antonini, Bilò, Rossi, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Marinangeli, Biondi, Menghi
presentata in data 17 febbraio 2022
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2012, N. 13 (RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 "NORME PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI")
- N. 99** a iniziativa dei Consiglieri Biondi, Marinelli, Serfilippi, Bilò, Menghi, Marinangeli, Antonini, Ausili
presentata in data 14 marzo 2022
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1997, N. 57 (ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI)

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 57/1997)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Gestione del Parco)

1. Per la gestione del Parco è costituito apposito ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: “Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”).

2. La composizione del consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è stabilita dall'articolo 3 della l.r. 13/2012.”.

Art. 2

(Subentro all'Unione montana dell'Esino-Frasassi)

1. L'ente di cui all'articolo 3 della l.r. 57/1997, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, subentra all'Unione montana dell'Esino-Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 13/2012)

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15: “Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”) sono sostituite dalle seguenti:

“a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante per ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco.”.

2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: “Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/2012 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti

prevale il voto del presidente. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 2/2019)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) è sostituita dalla seguente:

“a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;”.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2019 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

“1. Per la nomina del presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012.”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Unione montana dell'Esino Frasassi e il nuovo ente di gestione definiscono d'intesa i tempi e le modalità di subentro che deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

2. In caso di mancato accordo entro il termine indicato al comma 1, provvede la Giunta regionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le disposizioni di questa legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.

4. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/2012.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale del Monte San Bartolo, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2023.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 96**Art. 1***(Modifiche alla l.r. 13/2012)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15 "Norme per l'istituzione e gestione delle Aree protette Naturali") è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti della Regione;"

2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: "Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi."

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 13/2012 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. Nel caso di votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voto la proposta si intende respinta."

Art. 2*(Modifiche alla l.r. 2/2019)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente Parco Regionale del Conero) è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti della Regione;"

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:

"1. Per la nomina del Presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012."

Art. 3*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo pdl n. 97**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") è sostituita dalla seguente:

"a) cinque rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;"

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio direttivo successivo alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo pdl n. 99**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 57/1997)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Gestione del Parco)

1. Per la gestione del Parco è costituito apposito ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali".

2. Il consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è composto da:

- a) tre rappresentanti della Regione;
- b) un rappresentante per ciascun Comune e per la Provincia il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco;
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il presidente del consiglio direttivo è nominato dalla Giunta regionale.”.

Art. 2

(Subentro all'Unione montana Esino Frasassi)

1. L'ente di cui all'articolo 3 della l.r. 57/1997, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, subentra all'Unione montana Esino Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Unione montana dell'Esino Frasassi e il nuovo ente di gestione definiscono d'intesa i tempi e le modalità del subentro, che deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

2. In caso di mancato accordo entro il termine indicato al comma 1, provvede la Giunta regionale.

3. Per quanto non previsto da questa legge si applicano le disposizioni della l.r. 13/2012.

Art. 4
(Abrogazione)

1. L'articolo 4 della l.r. 57/1997 è abrogato.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.